

Procedimento civile - intervento in causa di terzi - estromissione dal giudizio - in genere - presupposto – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 21/06/1977

Pluralità dei convenuti - processo con unico convenuto - istituto dell'estromissione - inapplicabilità - conseguenze.*

L'istituto dell'estromissione dal processo ha per logico presupposto la pluralità dei convenuti: esso è perciò inapplicabile in un processo con unico convenuto, nei confronti del quale si può pervenire, in caso di accertato difetto di legittimazione passiva, ad una pronuncia di rigetto della domanda e non ad una pronuncia di estromissione dal processo. (Conf 1798/64, mass n 302562).*

Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 21/06/1977